

Tedeschi & C. s.r.l. consulenti d'impresa

Rag. Tedeschi Ugo

Rag. Pini Fabiana
Consulente del Lavoro

Dott. Vergioli Riccardo
Commercialista

Avv. Tedeschi Costanza
Servizi legali e contrattuali

VALUTAZIONE DI RISCHI NECESSARI PER IL LAVORO INTERMITTENTE

L'INL, con lettera circolare n. 49 del 15 marzo 2018, ha confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui alla violazione della norma imperativa di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c), D.Lgs. 81/2015, che prevede il divieto di stipula del contratto di lavoro intermittente in assenza della valutazione dei rischi, consegue la trasformazione del rapporto di lavoro in un rapporto subordinato a tempo indeterminato, che normalmente, in ragione del principio di effettività delle prestazioni, potrà essere a tempo parziale.

Il Ministero del lavoro, con circolari n. 18/2012 e n. 20/2012, ha sempre sostenuto che la stipula di un contratto di lavoro intermittente in violazione della richiamata disposizione imperativa comporta la conversione del rapporto di lavoro intermittente in un ordinario rapporto di lavoro subordinato, basandosi su di un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, che ritiene che la tutela sia tanto più necessaria per rapporti di lavoro sorti mediante l'utilizzo di contratti atipici, flessibili e a termine, ove incidono aspetti peculiari quali la minor familiarità sia con l'ambiente di lavoro sia con gli strumenti di lavoro a cagione della minore esperienza e della minore formazione, unite alla minore professionalità e a un'attenuata motivazione. A parere della Corte, soccorrono anche le pronunce della Corte Costituzionale, che ha chiarito come la sanzione della nullità del contratto di lavoro per contrarietà a norma imperativa non possa non trovare un necessario temperamento nella necessità di salvaguardare il lavoratore cui il testo contrattuale si presume essere stato imposto.

Tali considerazioni delle Corti, svolte in merito ad altre tipologie contrattuali, valgono anche per il lavoro intermittente, nel cui contesto l'assenza della valutazione del rischio comporta un vizio del contratto che va corretto ai sensi dell'articolo 1419 cod. civ., senza che assuma rilievo la mancanza di una norma "sanzionatoria" espressa. Non a caso, infatti, la prevalente giurisprudenza di merito ha recepito i principi enucleati dalla Cassazione e dalla Corte Costituzionale, pronunciandosi per la conversione nella forma comune di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 1, D.Lgs. 81/2015.

Va evidenziato anche che la conversione dei rapporti intermittenti in rapporti di lavoro ordinario non può non considerare il principio di effettività delle prestazioni secondo cui i trattamenti, retributivo e contributivo, dovranno essere corrisposti in base al lavoro - in termini quantitativi e qualitativi - realmente effettuato sino al momento della conversione. Alla violazione della norma imperativa consegue perciò la trasformazione del rapporto di lavoro in un rapporto subordinato a tempo indeterminato, che normalmente, in ragione del citato principio di effettività delle prestazioni, potrà essere a tempo parziale.